

gli Uffici della Sede provinciale di Cremona - v.le Trento Trieste 20 - sono aperti al pubblico

- Martedì 15 - 17.30
- Giovedì 15 - 17.30
- Venerdì 9 - 12

Contatti:

- lombardia.cr@snals.it
- 0372 413029 uffici

**In pensione dal 1° settembre 2019 dopo l'emanazione del decreto "Quota 100"**

<i>Fonte normativa</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4</li> <li>• C.M. 1° febbraio 2019, n. 4644</li> </ul>
<i>Requisiti per poter accedere alla pensione anticipata</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per l'accesso alla pensione anticipata, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026 non si applica l'incremento dell'anzianità contributiva dovuta all'aspettativa di vita</li> <li>• Per accedere alla pensione anticipata dal 1° settembre 2019 non vengono più aggiunti i 5 mesi previsti per l'aspettativa di vita.</li> <li>• Pertanto i requisiti restano come nel 2018:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• per le donne anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi (e non 42 anni e 3 mesi) da possedere entro il 31 dicembre 2019;</li> <li>• per gli uomini anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi (e non 43 anni e 3 mesi) da possedere entro il 31 dicembre 2019.</li> </ul> </li> </ul>
<i>Domanda di pensione e part-time</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È consentito chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico per coloro che hanno i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non hanno ancora compiuto i 65 anni di età entro il 31 agosto 2019.</li> </ul>
<i>Requisiti per poter accedere alla pensione anticipata "Quota 100"</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È sperimentale ed ha la durata di tre anni: 2019, 2020, 2021.</li> <li>• I requisiti minimi richiesti sono un'età anagrafica di 62 anni ed un'anzianità contributiva di 38 anni da maturare entro il 31 dicembre 2019.</li> <li>• La pensione non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo fino a quando il pensionato non matura l'età che gli avrebbe fatto conseguire la pensione di vecchiaia.</li> <li>• È possibile cumulare solo redditi di lavoro autonomo occasionale nel limite di € 5.000 lordi annui.</li> </ul>
<i>Opzione donna</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Possono andare in pensione dal 1° settembre 2019 con il calcolo interamente contributivo le lavoratrici nate entro il 31 dicembre 1960 (almeno 58 anni di età entro il 31 dicembre 2018) con un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni al 31 dicembre 2018.</li> </ul>

<p><i>Il termine per la presentazione delle domande di cessazione dal 1° settembre 2019</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È fissato a giovedì 28 febbraio 2019 il termine per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio per pensionamento anticipato esclusivamente tramite la procedura web Polis "Istanze on line" disponibile sul sito internet del MIUR.</li> </ul>
<p><i>Invio domande di pensione all'Inps</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dopo la presentazione della domanda di cessazione via web attraverso la procedura Polis delle istanze on-line del Miur, occorre inviare direttamente all'Inps la domanda di pensione con le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> <li>• presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita di un Patronato</li> <li>• presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione;</li> <li>• presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164).</li> </ul> </li> </ul>
<p><i>Ape sociale</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'Ape sociale viene prorogata per chi matura i requisiti entro il 31 dicembre 2019.</li> <li>• Il personale della scuola in servizio deve poter far valere, oltre all'età anagrafica di almeno 63 anni, almeno una delle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• assistere da almeno sei mesi il coniuge, l'unito civilmente, un parente di primo grado (genitore, figlio) convivente con l'handicappato in situazione di gravità ed essere in possesso di una anzianità contributiva di almeno 30 anni;</li> <li>• oppure avere una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% e una anzianità contributiva di almeno 30 anni;</li> <li>• oppure aver svolto per almeno sei anni in via continuativa la funzione di insegnante di scuola dell'infanzia e possedere una anzianità contributiva di almeno 36 anni.</li> </ul> </li> </ul>
<p><i>Presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coloro i quali vengano o possano trovarsi nelle condizioni sopradescritte entro il 31 dicembre 2019 devono presentare all'Inps, preliminarmente alla domanda di accesso al beneficio, una domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 31 marzo 2019.</li> <li>• L'invio delle domande è effettuato esclusivamente in via telematica o tramite un patronato o direttamente attraverso i servizi online sul sito <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a>.</li> </ul>
<p><i>Comunicazioni dell'Inps dell'esito dell'istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entro il 30 giugno 2019 l'Inps comunica all'interessato l'esito dell'istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE sociale.</li> <li>• Una volta ottenuto il riconoscimento dall'Inps, va presentata la domanda di cessazione dal servizio con modalità cartacea con effetto dal 1° settembre 2019.</li> </ul>
<p><i>La misura del beneficio</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'indennità è corrisposta ogni mese per 12 mensilità nell'anno, fino all'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.</li> <li>• L'indennità è pari all'importo della rata di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione (se inferiore a 1.500 euro) o pari a 1.500 euro, se la pensione è pari o maggiore di detto importo.</li> <li>• È compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o parasubordinata soltanto nel caso in cui i relativi redditi non superino gli 8.000 euro annui e con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo nel limite di reddito di 4.800 euro annui.</li> </ul>